

Statuto

Dell'Associazione CoLomba

Cooperazione Internazionale Lombardia

Approvato dall'assemblea dei soci in data 7 Ottobre 2020

Articolo 1

E' costituita l'Associazione CoLomba – Cooperazione Internazionale Lombardia, di seguito denominata "Associazione".

Art. 2 – Finalità

L'associazione si ispira ai principi della cooperazione e della solidarietà internazionali espressi nella Carta Etica dell'Associazione delle ONG italiane AOI.

Persegue le seguenti finalità:

- Favorire l'elaborazione di posizioni comuni per promuovere il dialogo e il confronto con le istituzioni, enti e realtà sociali interessati ai temi della cooperazione internazionale e/o all'educazione alla cittadinanza globale presenti nella regione.
- Essere, in rappresentanza dei propri Soci, interlocutore nei confronti delle Istituzioni decentrate della Lombardia, onde stimolare il sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dai Soci, agli interventi di solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza globale e di promozione culturale.
- Favorire il coinvolgimento dei Soci nei processi attuativi di «Cooperazione decentrata».
- Valorizzare e diffondere sul territorio lombardo le molteplici attività svolte dai Soci, promuovere iniziative che favoriscano un progressivo coinvolgimento dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle tematiche dello sviluppo.

Art. 3 - Le attività

L'Associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Rappresentare i soci presso le istituzioni pubbliche e il settore privato presenti sul territorio della Regione Lombardia;
- Promuovere iniziative di informazione, formazione e scambio sui temi della cooperazione

internazionale e dell'educazione alla cittadinanza globale;

- Realizzare iniziative di collaborazione tra i Soci e stimolare la partecipazione dei soci ad attività e iniziative in materia di cooperazione ed educazione alla cittadinanza globale da proporre alla Società Civile e alle Istituzioni ed Enti Locali.
- Promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato e della solidarietà internazionali, a livello territoriale.
- Favorire lo scambio di informazioni tra i Soci.

Art. 4 - I soci

Possono far parte dell'Associazione le associazioni, fondazioni, cooperative, imprese sociali, ETS, o altri enti senza scopo di lucro che rispondono ai seguenti requisiti:

- condividere le finalità e i principi espressi all'art. 2 del presente statuto, in particolare verranno ammessi enti che svolgano la propria attività secondo i criteri di equità e rispetto dei diritti umani, sostenibilità ambientale, economica e sociale, trasparenza nell'assetto costitutivo, finanziario e operativo.
- Essere legalmente costituite e attivamente impegnate da almeno tre anni nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionali e non avere finalità di lucro.
- Avere per statuto come attività prevalente la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e/o attività di educazione o informazione allo sviluppo.
- Avere sede legale o operativa nella Regione Lombardia, oppure un'attività documentabile sul territorio lombardo, da almeno tre anni

L'adesione o l'esclusione dei Soci verranno definite dall'Assemblea, sulla base dei criteri richiesti o sulla base della decadenza degli stessi.

L'assenza reiterata, per tre assemblee ordinarie o straordinarie consecutive, sarà considerata motivo di decadenza del titolo di socio, salvo giustificati motivi.

Le modalità di adesione e di recesso dei Soci saranno ulteriormente definite dal Regolamento Interno.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta e motivata al consiglio direttivo, il quale presenterà la domanda, debitamente istruita, alla prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea non approvi l'ammissione a socio, la notifica di mancata accettazione deve essere motivata per iscritto al richiedente, il quale, qualora non condivida le ragioni della sua mancata accettazione, può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Garanti il cui responso è insindacabile. Il perfezionamento dell'accettazione si realizza con il versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione attraverso la designazione di un suo rappresentante. Il diritto all'elettorato attivo e passivo esercitato dal rappresentante è fatto in nome e per conto dell'ente di appartenenza. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.

Art. 5 – Gli Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Garanti;

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

L'associazione, anche nella selezione dei propri organi direttivi, favorisce il più possibile la parità di genere, la rappresentatività territoriale regionale, l'ampia rappresentanza dei Soci per dimensione e natura giuridica.

Art. 6 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio dovrà essere rappresentato nell'Assemblea dal legale rappresentante o da persona formalmente da lui delegata.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere il Consiglio Direttivo e definirne il mandato;
- Eleggere il presidente
- Ammettere e destituire i soci
- Stabilire la quota associativa annuale
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- Eleggere i membri del Collegio dei Garanti
- Approvare Regolamenti e Codici interni

La convocazione è fatta in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente.

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni (quindici), mediante invito per posta elettronica. La convocazione riporterà la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più

uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'assemblea straordinaria convocata per la variazione dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, è regolarmente costituita, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente designa di volta in volta un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario il quale avrà cura di stendere il verbale delle riunioni da sottoporre ai Soci durante l'assemblea successiva. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano ma può decidere, a maggioranza dei presenti, di votare a scrutinio segreto. Si procede in ogni caso alla relativa deliberazione quando lo richiedano 1\3 dei presenti.

Ogni partecipante esprime il proprio voto e può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 7 - Il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, tra cui il Presidente. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta provvederà a nominare, al proprio interno, il vicepresidente e il tesoriere.

Compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- Promuovere e coordinare le attività necessarie a realizzare gli indirizzi generali e il mandato assegnati dall'Assemblea dei Soci
- Svolgere tutte le normali attività gestionali per il buon andamento dell'associazione e la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.
- Costituire, se necessario, gruppi di lavoro per favorire una più ampia partecipazione dei soci o per svolgere specifici compiti tecnici
- Assumere personale, firmare contratti, affittare locali, accettare lasciti e donazioni e ogni altra attività atta a supportare il piano di attività dell'associazione.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente ha la Legale Rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente dirige ed amministra l'associazione, su mandato del Consiglio direttivo e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio; gestisce tutti gli atti afferenti alle attività di ordinaria amministrazione; convoca l'Assemblea dei Soci; presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento, la Legale rappresentanza e il potere di firma sono temporaneamente assunti dal vicepresidente.

Art. 9 – Il Tesoriere

La carica di tesoriere viene attribuita dal consiglio direttivo a uno dei suoi membri. In caso d'impedimento, decadenza o dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede a nominarne un altro.

Il tesoriere ha il compito di:

- controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio;
- riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità;
- fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Art. 10 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre membri, di cui almeno due rappresentanti dei Soci, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I Garanti hanno diritto di partecipare in veste di osservatori alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti:

- Vigila e garantisce la piena osservanza, da parte di ogni socio aderente, del presente Statuto;
- decide, su richiesta di un Socio, entro un termine congruo, secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l'interpretazione o l'applicazione di norme del presente statuto e di altri atti regolamentari relativi al funzionamento degli organi statutari;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci contro la delibera di esclusione.

La decisione dei Garanti, cui sono garantiti i più ampi poteri istruttori, deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.

Art. 11 - Patrimonio e bilancio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Lombardia.

Art. 13 – Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 14 - Scioglimento

L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste nel caso di Assemblea Straordinaria. Deliberato lo scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvedono a devolvere le eventuali attività residue ad enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.